



Atto Dirigenziale n° 3171/2019

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1979/2019**

OGGETTO: DITTA MARCONI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BRESCIA (BS), VIA CORFU', 77. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 886 DEL 22.03.2011 PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS), VIA GAVARDINA SNC.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Documento Firmato Digitalmente

- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta Marconi Srl (codice fiscale 03655460982) con sede legale in Comune di Brescia, via Corfù, 77 è titolare dell'autorizzazione n. 886 del 22.03.2011 (volturata a favore della ditta con atto 2737 del 05.05.2016);

RILEVATO che la ditta Marconi Srl ha presentato istanza in data 06/08/2018, registrata al P.G. prov. n. 108484 in data 06/08/2018, integrata e modificata con documentazione nelle seguenti date il 11.02.2019, 08.07.2019 ed il 18.10.2019, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come da nota ATS di Brescia P.G. provinciale n. 82859 del 10.06.2019);

PRESO ATTO che le varianti richieste consistono in:

- incremento delle quantità in stoccaggio in ingresso ed in uscita, da mc. 129 a mc. 750; rimangono invariati i quantitativi di trattamento autorizzati pari a 6500 t/a;
- revisione della disposizione delle aree e delle loro dimensioni, che vengono incrementate rimanendo comunque nel perimetro dell'area coperta destinata all'attività pari a 618 mq;
- inserimento dell'operazione R12 relativamente alla cernita e selezione per i rifiuti di cui ai codici EER 120105, 150104, 160214, 170401, 170407, 200136, 200140 al fine di poter eseguire nel proprio impianto tutte le operazioni di pretrattamento necessarie per l'ottenimento di frazioni omogenee per il conferimento presso impianti terzi per l'effettivo recupero ed al proprio impianto per recupero (R4);
- gestione di un nuovo rifiuto di cui al codice EER 120105 limatura e trucioli di materiali plastici, per svolgere le operazioni R13, R12, R4, la ditta intende ritirare i rifiuti provenienti dal settore dell'automotive. Tale rifiuto è composto da materiale plastico (PTFE) contenente metalli (in particolare rame). Al fine di un recupero effettivo per l'ottenimento di EOW, il materiale deve subire un processo di macinazione, deferrizzazione e lavaggio. Per questo motivo la ditta richiede di poter effettuare una prima operazione preliminare di selezione e cernita del materiale per pezzatura e macrotipologia (ad esempio gomma sintetica-altre plastiche) per dimensioni e pezzatura ed eliminazione di sostanze estranee e/o non recuperabili, prima del conferimento in impianti autorizzati alle operazioni R3 ed al proprio impianto per svolgere operazioni R4.
- inserimento di una nuova pressa per la riduzione volumetrica dei rifiuti e la successiva ottimizzazione degli spazi per il trasporto, che non concorre al calcolo del dato targa dell'impianto in quanto viene utilizzata in coda al processo di trattamento;
- inserimento di una spelacavi per la suddivisione delle componenti in plastica del metallo destinati entrambi al successivo recupero;

RILEVATO che:

- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01170283697742 del 31.07.2018 per la presentazione dell'istanza e n. 01170283697731 del

Documento Firmato Digitalmente

- 31.07.2018 da apporre sul presente atto;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi riunitasi in data 12.06.2019 (verbale in atti);

PRESO ATTO che l'ATS di Brescia, assente in conferenza, ha comunicato, con nota di cui al P.G. provinciale n. 58743 del 23.04.2019, parere igienico sanitario favorevole;

CONSIDERATO che il Comune di Bedizzole (BS) e l'Arpa di Brescia, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva R13 e trattamento (R12/R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato "Sezione RIFIUTI" e nell'elaborato grafico pervenuto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **34.618,52 (Euro trentaquattromilaseicentodiciotto/52)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 750 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e uscita dall'impianto pari a	€. 13.246,50
- deposito preliminare di 1 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a	€. 176,62
- trattamento (R12/R4) di un quantitativo annuo di 6.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a trattamento pari a	€. 21.195,40

Stabilito che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione di fine lavori per le varianti, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata con provvedimento n. 886 del 22.03.2011 e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto e l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12/R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina snc, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato "Sezione RIFIUTI" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato grafico pervenuto che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta Marconi Srl con sede legale in comune di Brescia, via Corfu', 77, alla realizzazione delle varianti sostanziali in premessa citate all'impianto autorizzato con provvedimento n. 886 del 22.03.2011 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12/R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, nell'insediamento ubicato in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina snc, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato "Sezione RIFIUTI" e nell'elaborato grafico pervenuto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'autorizzazioni in premessa citate;
3. di stabilire un termine di **sei mesi** dalla data del presente provvedimento per la fine delle opere di variante all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe;
4. che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
6. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
7. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
8. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 34.618,52 (Euro trentaquattromilaseicentodiciotto/52)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
9. di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori delle varianti di cui al precedente punto (4), dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
11. che il presente atto venga comunicato alla ditta Marconi Srl con sede legale in comune di Brescia, via Corfu', 77 a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC) marconi_srl@legalmail.it;
12. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Bedizzole (BS), all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
13. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 24-10-2019